

Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) - Nuovi documenti di orientamento e consultazione pubblica

Circolare 296 del 24/04/2025 - Internazionalizzazione

Lo scorso 15 aprile la **Commissione Europea** ha introdotto ulteriori semplificazioni e ha ridotto gli **oneri amministrativi** per facilitare l'attuazione del [Regolamento UE sulla deforestazione \(EUDR\)](#). In questo contesto, ha pubblicato nuovi documenti di orientamento destinati agli Stati membri, agli operatori e ai commercianti, in vista dell'entrata in vigore del Regolamento prevista per la fine di quest'anno:

- linee guida EUDR (aggiornamento aprile 2025);
- FAQ EUDR (aggiornamento aprile 2025).

Entrambi i documenti, allegati alla presente Circolare, mirano a supportare imprese, autorità e Paesi partner, fornendo ulteriori **semplificazioni** e **chiarimenti** sulla **definizione di PMI**, sul ruolo dei **commercianti** e sulle modalità per attestare la conformità dei prodotti ai requisiti di assenza di deforestazione e legalità rispetto la legislazione pertinente del Paese di produzione.

In particolare, le misure di semplificazione introdotte nei due documenti comprendono:

1. **Concetto di "accertamento"**: le grandi imprese a valle, per "accertarsi" che la due diligence sia stata effettuata a monte, dovranno **raccogliere i numeri di riferimento** e i numeri di verifica **delle dichiarazioni di due diligence (DDS)** già presentate e **verificare la validità di tali numeri**. Non sarà necessario controllare sistematicamente ogni singola DDS presentata dai fornitori;
 2. **DDS annuale**: una dichiarazione di due diligence può coprire più lotti fisici/spedizioni (in un periodo limitato a un anno), purché la quantità totale sia specificata e la due diligence sia stata effettuata per tutti i prodotti inclusi. Di conseguenza, laddove le quantità dichiarate nella DDS differiscano da quelle effettivamente collocate:
 - se le quantità effettive superano quelle dichiarate, sarà necessario presentare una nuova dichiarazione per le quantità aggiuntive;
 - se le quantità effettive sono inferiori a quelle dichiarate, l'operatore dovrà produrre e conservare documentazione che giustifichi la differenza tra la quantità dichiarata e quella effettivamente immessa sul mercato o esportata.
1. **Reimportazione di merci già sottoposte a DDS**: per le grandi aziende è possibile riutilizzare le dichiarazioni di *due diligence* esistenti quando le merci, precedentemente presenti sul mercato

dell'UE, vengono reimportate. In questi casi, non sarà perciò necessario inserire nuovamente le informazioni nel sistema informatico;

2. **Mandatario per gruppi aziendali:** lo stesso rappresentante autorizzato (che sia una persona fisica o giuridica) potrà essere nominato da più operatori e commercianti, a patto che:

-
- sia stabilito nell'Unione;
- sia in possesso di un mandato scritto da un operatore o commerciante per poter agire in loro nome.

Le semplificazioni di cui sopra saranno ulteriormente integrate da un Atto delegato che andrà a chiarire e/o modificare l'elenco delle materie prime e dei prodotti rilevanti compresi nel campo di applicazione dell'Allegato I. La proposta di atto delegato è stata pubblicata dalla Commissione e attualmente posta in consultazione pubblica.

Questo è il link per accedere alla documentazione e alla consultazione pubblica che scadrà il 13 maggio 2025.

Segnaliamo infine che la Commissione sta completando il sistema di benchmarking nazionale mediante una legge di attuazione. L'adozione dell'atto è prevista entro il 30 giugno 2025, a seguito delle consultazioni con gli Stati membri.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione, Area Innovazione e Area Ambiente e Sicurezza.

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/regolamento-ue-sulla-deforestazione-eudr-nuovi-documenti-di-orientamento-e-consultazione-pubblica>